



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 99 del 7 Gennaio 2025

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 3 Gennaio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 25 della società A.S.D. ROCCA DI NETO 1966

avverso il deliberato del avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 90 del 19.12.2024 (Squalifica calciatore Sig. SCALISE Antonio per tre gare).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che secondo quanto risulta dal rapporto dell'arbitro, al 6° minuto del secondo tempo della gara F.C.D. Città di Cirò Marina – A.S.D. Rocca di Neto 1966 del 15.12.2024, il giocatore Scalise Antonio rivolgeva al direttore di gara un'espressione offensiva;
- che la Società reclamante nega tale circostanza, allegando a dimostrazione un video che, tuttavia, gli organi di giustizia sportiva non possono utilizzare perché al fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 58, 61, comma 2, e 62, comma 1, C.G.S.;
- che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. il rapporto degli ufficiali di gara fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;
- che, nel caso di specie, la sanzione inflitta dal primo giudice appare eccessiva in relazione all'entità dei fatti accertati, che si è concretizzata in un episodio isolato;

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riduce la sanzione della squalifica a carico di SCALISE Antonio a DUE giornate effettiva di gara;
dispone, infine, accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 26 della società A.S.D. CUTRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 90 del 19.12.2024 (Squalifica calciatore Sig. ROSSI Massimo per tre gare).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che secondo quanto risulta dal rapporto dell'arbitro, a fine della gara S.Mauro Marchesato – A.S.D.Cutro del 15.12.2024, il giocatore Rossi Massimo insultava e offendeva ripetutamente il direttore di gara;
- che dal referto suddetto, data l'assoluta genericità del fatto per come descritto, non è dato stabilire la portata, l'entità e la capacità lesiva delle espressioni utilizzate, sicché oltre a una limitazione evidente del diritto di difesa dell'incolpato, resta impossibile stabilire concretamente quale sia stata la condotta illecita ai fini dell'irrogazione della sanzione;
- che, nel caso di specie, la sanzione inflitta dal primo giudice appare eccessiva in relazione all'entità dei fatti da valutarsi quale condotta irrispettosa;

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riduce la sanzione della squalifica a carico di Rossi Massimo a UNA giornata effettiva di gara e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 27 della società SAN LEONARDO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n. 11 del 19.12.2024 (Squalifica calciatore Sig. TRAPASSO Giovanni per sette gare).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che secondo quanto risulta dal rapporto dell'arbitro, al 25° minuto della gara Real Casino – San Leonardo del 15.12.2024, il giocatore Trapasso Giovanni, a gioco in svolgimento, spintonava il direttore di gara e lo insultava ripetutamente rivolgendogli parole offensive;
- che nel comportamento del giocatore, oltre all'atto di modesta violenza nei confronti del direttore di gara e l'utilizzo di espressioni offensive, la cui mancante descrizione nel rapporto non consente di stabilire la portata lesiva, non si rinvenivano i comportamenti minacciosi dedotti dal primo giudice;
- che, pertanto, la sanzione inflitta dal primo giudice appare eccessiva in relazione all'entità dei fatti da valutarsi quale atto di modesta violenza e condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara;

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riduce la sanzione della squalifica a carico di TRAPASSO Giovanni a TRE giornate effettive e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 28 della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 19.12.2024 (Squalifica calciatore Sigg.ri ROMEO Carmelo e NERI Riccardo Maria Francesco per TRE gare)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

che secondo quanto risulta dal rapporto dell'arbitro:

- a) il calciatore Romeo Carmelo, dopo il provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, si rivolgeva al direttore di gara con le espressioni irrispettose e ingiuriose riportate nel rapporto;
- b) il calciatore Neri Riccardo rivolgeva al direttore una frase offensiva descritta nel rapporto di gara.

La Polisportiva Bovese Onlus ha proposto reclamo deducendo:

- a) che la frase pronunciata da Romeo Carmelo non avrebbe alcuna portata offensiva, trattandosi solo di un linguaggio colorito non lesivo della reputazione del direttore di gara, per cui la sanzione inflitta dal primo giudice sarebbe ingiusta e comunque eccessiva;
- b) che la frase offensiva attribuita dal direttore di gara al calciatore Neri Riccardo Maria Francesco, era stata in realtà pronunciata dal dirigente Neri Giuseppe Antonio, nei confronti del quale – e non del giocatore - devono quindi irrogarsi le sanzioni.

Al riguardo si osserva:

- a) le espressioni utilizzate da Romeo Carmelo sono certamente oltraggiose della personalità del direttore di gara e vanno considerate come irrispettose nei suoi confronti.

La sanzione deve tuttavia essere ridotta in relazione all'entità del fatto che si è sostanziato in un episodio isolato.

- b) ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. il rapporto degli ufficiali di gara fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Orbene, nel rapporto arbitrale, il direttore di gara dimostra di aver correttamente individuato il calciatore quale autore della frase ingiuriosa. Nè, nello stesso rapporto, è riportata alcuna dichiarazione del dirigente Neri Giuseppe Antonio che si sarebbe assunta la responsabilità del fatto.

La sanzione, tuttavia, appare eccessiva rispetto all'entità dei fatti accertati e deve essere congruamente ridotta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riduce la sanzione a carico di ROMEO Carmelo a DUE giornate effettive di gara, riduce la sanzione a carico di NERI Riccardo Maria Francesco a DUE giornate effettive di gara;

dispone, infine, accreditarsi sul conto della reclamante il contributo l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi